



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

T.F. 3/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente est.

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso proposto ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf dall'Avv. Andrea Mariotti contro Albarella Golf Club in persona del legale rappresentante pro tempore

FATTO

Con ricorso depositato in data 01.06.2018, l'Avv. Andrea Mariotti, in quanto tesserato federale, ricorreva dinanzi l'intestato Tribunale per veder tutelati i propri interessi nei confronti dell'Albarella Golf Club, impugnando le decisioni del predetto Golf Club di non accettazione della domanda a socio temporaneo presentata nel mese di febbraio 2018. In particolare, il ricorrente richiedeva l'adozione di i) una declaratoria di nullità ed inefficacia delle delibere adottate dall'Albarella Golf Club che avevano disposto la sua non ammissione a socio temporaneo; ii) un ordine rivolto ai soci fondatori, ai soci effettivi e al Consiglio Direttivo dell'Albarella Golf Club di ammissione dell'Avv. Mariotti quale socio temporaneo dell'Albarella

Golf Club; iii) un ordine indirizzato all'Albarella Golf Club di individuazione del nominativo del soggetto che aveva inviato una previa comunicazione di non accettazione della domanda a mezzo SMS già in data 25.02.2018.

Il ricorrente formulava altresì talune richieste istruttorie.

Assumeva il ricorrente che l'Albarella Golf Club avrebbe illegittimamente operato nel non adottare una delibera di ammissione quale socio temporaneo, deducendo quanto segue:

- Nel mese di febbraio 2018 presentava domanda di ammissione in qualità di socio temporaneo;
- In data 25.02.2018 riceveva sia una mail che un sms con i quali veniva comunicata la non accettazione della domanda di ammissione a socio temporaneo
- In data 26.02.2018 contestava la decisione di non ammissione ritenendola illegittima in quanto “contraria ai principi fondamentali di democrazia, partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità” contenuti nello Statuto e nel Codice Etico della Federazione Italiana Golf, richiedendo di conoscere le motivazioni di tale decisione, la data della delibera del Consiglio Direttivo che aveva provveduto e rinnovando la richiesta di ammissione;
- In data 03.05.2018 il Presidente dell'Albarella Golf Club comunicava al ricorrente che la decisione di non ammissione era stata assunta dal Consiglio Direttivo del 23.03.2018 in quanto la domanda “...non rispettava i requisiti imposti dall'art.6, primo comma dello Statuto dell'Associazione a norma del quale la domanda di ammissione deve essere controfirmata da almeno due soci effettivi e/o fondatori...”.
- In data 08.05.2018 il ricorrente contestava il contenuto della predetta comunicazione del Presidente dell'Albarella Golf Club del 03.05.2018, formulando ulteriori richieste di documentazione.

L'udienza di discussione dinnanzi al Tribunale Federale veniva fissata dapprima per il giorno 06.07.2018, poi rinviata d'ufficio al 12.07.2018.

Si costituiva l'Albarella Golf Club con memoria di resistenza del 06.07.2018 rilevando, in via preliminare, la tardività del ricorso per non aver rispettato il termine di trenta giorni previsto

dall'art.53.2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf; nel merito sosteneva la piena legittimità delle delibere assunte dal Golf Club che avrebbe correttamente operato nel non ammettere la domanda formulata dal ricorrente in quanto carente della sottoscrizione di due soci effettivi e/o fondatori.

Infine, la difesa dell'Albarella Golf Club deduceva l'inammissibilità dell'ordine di ammissione del ricorrente sia in quanto rivolta ai soci fondatori ed effettivi che non erano parte del procedimento sia al Consiglio Direttivo che difetterebbe di legittimazione passiva, contestando altresì la legittimità del richiesto ordine di ammissione in quanto contrastante con le norme regolatrici dei rapporti tra l'aspirante socio e l'associazione contenute nello statuto sociale (id est la sottoscrizione della domanda di ammissione da parte di almeno due soci effettivi e/o fondatori).

Il Collegio, all'udienza del 12.07.2018, all'esito della discussione, si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di tardività del ricorso formulata dall'Albarella Golf Club va rigettata.

Seguendo, infatti, un'interpretazione "garantista" per il ricorrente si può ritenere che i messaggi inviati dall'Albarella Golf Club (a mezzo mail e sms) in data 25.02.2018 con le quali veniva comunicato all'Avv. Mariotti che la "domanda di ammissione non è[ra] stata accettata", in quanto precedenti l'adozione della Delibera del Consiglio Direttivo del 23.03.2018, non erano idonei a determinare "la piena conoscenza dell'atto o del fatto" previsto come *dies a quo* per il decorso dei trenta giorni per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 53.2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

Passando ora all'analisi di merito, il ricorso proposto dall'Avv. Mariotti deve essere respinto.

Ed invero l'art.53 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Golf prevede che "*per la tutela di situazioni protette dall'ordinamento federale è possibile ricorrere dinanzi al Tribunale Federale*".

Compete quindi all'intestato Tribunale verificare se le condotte assunte dall'Albarella Golf Club abbiano violato situazioni protette dall'ordinamento federale che siano meritevoli di tutela.

Analizzando le domande formulate dal ricorrente dovrà quindi ricercarsi la sussistenza di condotte raffiguranti il dedotto abuso d'ufficio e la contrarietà a "*principi fondamentali di democrazia partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità proclamati nello Statuto (art.3) e nel Codice Etico della FIG*".

Risulta in punto di fatto che lo Statuto dell'Associazione sportiva non riconosciuta Albarella Golf Club, per altro debitamente approvato dai competenti organismi sportivi preposti, all'art 6 disponga espressamente che "*l'ammissione a socio si promuove con la semplice domanda dell'interessato controfirmata da almeno due soci effettivi e/o fondatori*" ed è pacifico che la domanda presentata dal ricorrente fosse carente di tale ultimo requisito.

Tale circostanza (id est la mancata sottoscrizione da parte di almeno due soci effettivi e/o fondatori) non consente di rilevare nel provvedimento di non accettazione della domanda di ammissione quale socio temporaneo le rilevate contrarietà con i principi contenuti nello Statuto e nel Codice Etico della FIG.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Andrea Mariotti.

Così deciso in Roma, 30.08.2018

Avv. Antonella Terranova
Presidente est.



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente

